

Disposizione tecnica di funzionamento n. 10 Rev. 01 P-GAS

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010 e successivamente adeguato ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010)

Titolo	Gestione delle comunicazioni in caso di rifiuto di abilitazione di un operatore
Riferimenti normativi	Articolo 22, comma 22.14, del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale

Entrata in vigore il 10 Agosto 2010

1. Premessa

L'articolo 22, comma 22.14 del Regolamento prevede che qualora l'operatore venditore rifiuti l'abilitazione, al proprio book ovvero alla propria asta, di un altro operatore che ne abbia fatto richiesta, il GME, su richiesta di quest'ultimo, trasmette tale informazione all'Autorità per le verifiche di competenza secondo le modalità definite nelle DTF.

2. Gestione delle richieste di segnalazione all'Autorità della mancata abilitazione di un operatore da parte dell'operatore venditore

Un operatore che abbia ricevuto da parte di un operatore venditore il rifiuto dell'abilitazione al proprio book ovvero alla propria asta può richiedere al GME di trasmettere all'Autorità tale informazione.

La richiesta deve essere inviata al GME mediante posta ordinaria o corriere indicando almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'operatore venditore;
- data di invio della richiesta di abilitazione sulla SIGAS;
- tipologia di contratto cui la richiesta di abilitazione si riferisce.

Il GME verifica la corrispondenza dei dati sopra indicati con quelli risultanti sulla SIGAS.

Nel caso in cui tale verifica abbia dato esito positivo, il GME, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, trasmette tali informazioni all'Autorità per le verifiche di competenza, inviando, per conoscenza, le medesime informazioni all'operatore richiedente e all'operatore venditore cui la segnalazione si riferisce.

Nel caso in cui la verifica abbia dato esito negativo, il GME, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, comunica all'operatore richiedente l'esito negativo della verifica specificandone i motivi.